

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 1 LUGLIO 2015

Il giorno 1 Luglio 2015 alle ore 11,00 a Roma presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala del Parlamentino, si è tenuta la riunione della commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

- 1) Armonizzazione contabile degli enti locali nella Regione Siciliana;
- 2) Aggiornamento principio contabile generale della competenza finanziaria per il finanziamento degli investimenti pluriennali;
- 3) Quesiti;
- 4) Piano degli indicatori di bilancio, previsti dall'articolo 18-bis del DLgs 118/2011 (avvio lavori).

Presenze:

Alla riunione, alla quale sono stati invitati anche i componenti supplenti, erano presenti:

MEF -RGS	Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	assente
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Alessandra Bonifazi	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Antonella Celletti	
MEF -RGS	Massimo Anzalone	assente
PCM - Affari Regionali	Saverio Io Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Olimpia Chianese	assente
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	
M.Interno	Maria Giovanna Pittalis	
M.Interno	Francesco Zito	
M.Interno	Michele Scognamiglio	assente
M.Interno	Roberto Pacella	

Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	assente
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	assente
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	assente
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	
Regione a statuto ordinario	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Marco Spiga	assente
Regione a statuto speciale	Fulvia Deanesi	
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Michele Petrelli	
OIC	Massimo Tezzon	assente
OIC	Alessandro Sura	
CNDC	Marco Castellani	assente
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	
Uditori BANCA D'ITALIA	<i>Giorgio Ivaldi</i>	
Uditori BANCA D'ITALIA	<i>Stefano Ranucci</i>	assente
RGS MEF Segreteria Tecnica	<i>Anonietta Francese</i>	
RGS MEF Segreteria Tecnica	<i>Nadia Mosca</i>	assente

1) Armonizzazione contabile degli enti locali nella Regione Siciliana

La Commissione prosegue l'esame delle problematiche relative all'armonizzazione contabile nella Regione Siciliana, anche con riferimento agli eventuali riflessi sugli obiettivi del patto di Stabilità interno e agli ulteriori riflessi sulla finanza pubblica.

La Commissione prende atto della pubblicazione della faq. N. 6 sul sito ARCONET e, concorda sulla necessità di organizzare un incontro con i rappresentanti della Regione Siciliana per proporre e condividere le modalità di attuazione dell'armonizzazione nella Regione Siciliana .

2) Aggiornamento principio contabile generale della competenza finanziaria per il finanziamento degli investimenti pluriennali

La Commissione esamina ulteriori proposte di aggiornamento del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in particolare per la definizione della base di riferimento agli esercizi precedenti e alle fattispecie di entrate utili ai fini della copertura.

La Commissione decide di riservarsi un' ulteriore riflessione prima dell' approvazione definitiva della proposta di aggiornamento del principio contabile generale n.16.

3) Quesiti

La Commissione esamina i quesiti trasmessi in occasione della convocazione alla riunione e approva le risposte di seguito riportate. La Commissione decide inoltre di pubblicare una FAQ con riferimento al quesito n. 3 e predispone una riformulazione del principio contabile applicato concernente la programmazione in linea con la risposta al quesito n. 3, rinviandone l'approvazione alla prossima riunione.

Quesito a):

Supponiamo che un comune a fine 2014 abbia avuto un consistente contenzioso. In occasione del riaccertamento straordinario dei residui vuole accantonare nel risultato di amministrazione rideterminato un F/do rischi contenzioso in quanto nel 2014 non aveva assunto impegni di spesa relativi al quel contenzioso. Mi chiedo, tale accantonamento può generare disavanzo da ripianare in 30 anni o ha il limite dell'azzeramento dell'avanzo esistente?

Risposta:

Con riferimento al quesito posto si richiama il principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.2, lettera h): *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al*

verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.”

Il principio n. 5.2, lettera h) prevede che nel 2015, in occasione della prima applicazione della riforma, gli enti sono tenuti ad effettuare una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ai fini della determinazione dell'accantonamento da effettuare **nel bilancio di previsione**, con facoltà di ripartire tale onere in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso del 2014 (compreso il contenzioso formatosi nei primi mesi del 2015 precedenti l'approvazione del bilancio, in caso di esercizio provvisorio).

In occasione del primo rendiconto, relativo all'esercizio 2015, sarà possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione al fondo rischi spese legali, per un importo pari alla quota degli accantonamenti rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali.

E' evidente che la corretta applicazione di tale principio non consente di effettuare l'accantonamento al fondo rischi spese legali nel risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario.

L'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario al fondo rischi spese legali è effettuato in caso di cancellazione definitiva degli impegni registrati nel 2014 e negli esercizi precedenti a fronte di contenzioso.

Le economie derivanti dalla cancellazione definitiva di tali impegni, cancellati in occasione del riaccertamento straordinario in quanto non correlati ad obbligazioni giuridicamente perfezionate,

confluiscono nel fondo e, in tal caso, concorrono alla determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui.

Quesito b):

Molti enti chiedono delucidazioni circa la norma del DL 78/2015 che prevede l'utilizzo delle anticipazioni di cassa destinato al fcde. In particolare chiedono se devono riapprovare l'allegato 5/2 e se è utile per il ripiano trentennale.

In prima battuta, il Fondo del DL 35/2013 potrebbe essere utilizzato senza dubbio per il ripiano trentennale, se il disavanzo deriva dal primo accantonamento al fcde. Potrebbe anche essere utilizzato per liberare quote di fcde a partire dal 2016.

Risposta: l'articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, non produce effetti sul disavanzo straordinario già accertato con la delibera di riaccertamento straordinario approvata entro il 15 giugno 2015, e per il quale, da parte di alcuni enti, dovrebbe già essere stata definita la modalità di recupero. La modifica dell'allegato 5/2 sarebbe possibile solo se prevista da una specifica norma, così come per il comma 17-bis, aggiunto dal DL 78/2015 all'articolo 3, del DLgs 118/2011. .

L'articolo 2, comma 6, del DL 19 giugno 2015, n. 78, prevede solo che il Fondo DL 35 "si trasforma" in FCDE ma, l'utilizzo del FCDE non può avere effetto retroattivo, ed essere riferito alla data del 1° gennaio 2015.

La norma può comportare un effetto di riduzione del disavanzo, nel caso e con riferimento all'esercizio in cui sarà effettuata la verifica di congruità del FCDE nel risultato di amministrazione (a partire dal rendiconto 2015).

Resta salva la possibilità di destinare una quota del risultato di amministrazione liberato a seguito della verifica di congruità, al FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2016, in attuazione del principio 9.2, il quale prevede: *"Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce"*.

La restante quota del risultato liberato dal FCDE riduce il disavanzo di amministrazione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Quesito c):

Vista l'imminente scadenza per l'approvazione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con la presente sono a chiedere se la verifica dello stato di attuazione dei programmi, espunta dall'art. 193 Tuel rispetto alla versione originaria, debba comunque essere effettuata in considerazione di quanto indicato nel principio sulla programmazione (allegato 4/1 al Dlgs 118/11) che al paragrafo 4.2 così recita:

g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

Risposta : : Con riferimento al quesito posto si conferma che l'articolo 193 del TUEL non prevede come obbligatoria la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri.

Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno (per l'anno 2015, entro il 31 ottobre).

Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi..

- 4) Piano degli indicatori di bilancio, previsti dall'articolo 18-bis del DLgs 118/2011 (avvio lavori).

La Commissione decide di rinviare l'esame del punto 4).

La riunione si chiude alle ore 14.00